

CONGEDI STRAORDINARI PER ASSISTENZA: necessitano la coabitazione e la costante dedizione

SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2019, N. 43902

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un pubblico dipendente aveva chiesto ed ottenuto di usufruire di un congedo straordinario retribuito della durata di due anni previsto dal d.lgs. 119/2011 al fine di assistere il padre gravemente ammalato.

A seguito di sopralluoghi effettuati dai Carabinieri e di successive indagini è emerso che il predetto dimorava abitualmente in una casa diversa da quella del genitore e che di fatto non gli prestava assistenza specifica, ma forniva sporadicamente degli aiuti ad una badante che in effetti si occupava dei bisogni del genitore.

E' stato pertanto convenuto in giudizio e sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello è stato condannato per falso ideologico e truffa.

Il dipendente è ricorso alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello, evidenziando il fatto che dimorasse sì in una casa diversa da quella del genitore, ma contigua a quest'ultima e che il concetto di convivenza, a suo dire, non potesse essere ritenuto coincidente con quella di coabitazione e che, quindi, l'accertata stabile frequentazione della casa del padre e l'assistenza comunque da lui fornita fossero elementi sufficienti ad escludere i reati contestati.

La Suprema Corte di Cassazione non ha però ritenuto rilevante il fatto che il dipendente abitasse effettivamente in un appartamento contiguo a quello del padre, ma che la oggettiva diversità delle due dimore contrasta con la dichiarazione resa all'ufficiale dell'anagrafe relativamente al trasferimento di residenza, ciò che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico.

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre puntualizzato il fatto che il dipendente non era beneficiario di meri permessi, ma di un congedo straordinario stabilmente retribuito (che si traduce nella possibilità di non lavorare per quasi due anni percependo ugualmente lo stipendio) che ha requisiti più "stringenti", che implicano, oltre alla coabitazione, soprattutto una costante dedizione al parente bisognoso, non risultante nel caso di specie.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 43902 del 24 settembre 2019, ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto dipendente, confermando il giudizio di merito della Corte d'Appello che lo ha condannato per falso ideologico e truffa.